A. DE PELLEGRINI

Banchi di pegno degli ebrei

nei castelli di PORCIA e BRUGNERA

(1451 - 1604)

PORDENONE
Arti Grafiche già F.lli Gatti
1920.

A. DE PELLEGRINI

Banchi di pegno degli ebrei

nei castelli di PORCIA e BRUGNERA

(1451 - 1604)

PORDENONE
Arti Grafiche già F.lli Gatti
1920.

A

Fanny dei Conti Porcia e Brugnera

SPOSA NOVELLA

nell' Avvocato

Dott. EZIO COLLARINI

Venezia, 7 settembre 1920.

Banchi di pegno degli ebrei nei castelli di Porcia e Brugnera.

Nel secolo XV, poco dopo la conquista del Friuli fatta dalla repubblica veneta, vediamo stabilirsi nella Patria, per graziosa concessione del serenissimo dominio, alcuni banchi di pegno ebrei in diversi luoghi: a Udine, Cividale, Venzone, Spilimbergo, Portogruaro e fra l'altro anche a Porcia.

Sugli ebrei feneranti gli archivi purliliesi ci offrivano due documenti distinti: uno più antico riguardante Porcia, l' altro posteriore di più che un secolo e riferentesi al castello di Brugnera.

La condotta degli ebrei in Porcia risale al 1451 e fu approvata dal Senato veneto, doge Francesco Foscari, in seguito a supplica del conte Gabriele di Porcia e Brugnera, avvocato di Ceneda, figlio di Jacopo della linea di sotto.

Veniva condotto a fenerare (commoditate hominum Purliliarum et comitatus) quel Viviano ebreo che porrà banco qualche tempo dopo anche in altri luoghi.

I patti sono contenuti in venti articoli che ci presentano disposizioni analoghe alle altre condotte dell' epoca.

Si fissa anzitutto nell'ebreo Viviano il diritto di esercizio del prestito, esercizio che non doveva essere ostacolato da altri feneranti.

Si stabilisce il tasso da esigersi, ch' era differente tra terrigeni e forestieri.

Si nota il limite del tempo per percepire l' usura e per mettere all' incanto i pegni non scossi.

Si specificano i modi di eseguire il prestito e le responsabilità dei pegni da parte dell' ebreo in caso d' incendi e ruberie.

Infine si determina la posizione giuridica del fenerante, il diritto al rispetto, il diritto di possedere, il modo di vivere e trattare coi cristiani. Questi i punti essenziali.

Lo stesso Viviano un anno dopo, cioè nel 1452, pose banco anche a Pordenone. Questa cittadina sorge vicinissima al castello di Porcia; ma nel secolo XV, per ciò che spetta al reggimento, grande era la differenza tra i due luoghi: poichè Porcia apparteneva alla repubblica veneta, mentre Pordenone costituiva un possedimento dei duchi d' Austria e si presentava come straniera isoletta nella Patria del Friuli. Viviano adunque recavasi contemporaneamente all' estero a fenerare. Però trattandosi dello stesso ebreo, i capitoli dell' istromento di Pordenone sono copiati talvolta alla lettera da quelli che presentiamo, come si può rilevare da un raffronto col doc. 25 agosto 1452 del *Diplomatarium Portusnaonense* allestito dal Valentinelli. [1])

Notiamo subito qualche differenza con Pordenone, dove il tasso era di tre piccoli per lira al mese per gli abitanti del luogo e quattro per i forestieri, mentre a Porcia l' usura era di quattro per i terrigeni e di sei per gli altri, quindi più forte, perchè si estendeva fino al 30 %. Se il prestito era fatto per scritture cresceva il tasso fino a piccoli sei per gli abitanti di Porcia; a Pordenone non si pagava anche su chirografi più di quattro piccoli, restando a beneplacito dell' ebreo l' usura per i forestieri.

Circa la qualità dei pegni nulla è detto nei capitoli di Porcia: a Pordenone invece l' articolo VIII vietava espressamente all' ebreo di prestare ai cittadini *sora cosa de glesia sagrada*, e quanto alle armi poteva fare o no il prestito *al so bon piaxer*.

Così per la restituzione dei pegni a Pordenone bisognava rendere la stessa moneta prestata, cioè lire per lire. Sono eguali gli obblighi di Viviano ebreo per i danni e pericoli corsi dai pegni nei due luoghi in caso di ruberie e guasti *de fogo*,

---

[1]) Wien, aus der *Kais. K. Hof und Staatsdruckerei*, 1865. Doc. CCXXVII, pag. 265.

de tarme, de sorzi senza caxon del dito zudio, el qual non sia tignudo ad emendation de li diti pegni tegnando gatte in casa.

E pure le stesse disposizioni troviamo per i registri degli ebrei ai quali bisognava prestar piena fede.

Circa il trattamento degli ebrei in Porcia è detto ch' essi devono esssere considerati come gli altri cittadini e difesi e guardati; ma l' articolo IX per Pordenone aggiunge ben chiaro che, nelle questioni coi cristiani occorrendo pene pecuniarie, *la dita pena sia duplicada sia al cristian come al zudio.*

Curioso per Pordenone l'articolo XVII che non ha riscontro in quelli di Porcia; dice che *lo dito zudio ne algun de la so fameia, soto pena de lire XXV da esser pagade al Comun, non vada al bagno de li cristiani, salvo che lo venerdì, che etiamdio non vade alle feste cum li diti cristiani soto pena de lire XXV.*

Nel caso di prestanze o d' imposizioni del serenissimo dominio, gli ebrei di Porcia seguivano la sorte di quelli di Treviso e suo territorio.

Viviano a Pordenone non era tenuto ad alcuna fazione o angaria reale o personale in pace o in guerra, ma doveva ogni anno pagare a quel comune dieci ducati ed in caso di bisogno concedere prestito fino alla somma di ducati cento senza usura.

Del resto sono identici gli articoli che riguardano la concessione di terreno per il cimitero ebraico senza limitazione. [1])

Rispettati dovevano essere sì in Porcia che in Pordenone gli ebrei nell' esercizio delle loro cerimonie, nè costretti da sacerdoti o da mondani a far contro la legge giudaica. Costantemente osservate dovevano essere le loro feste, cosicchè in Porcia come negli altri luoghi non erano obbligati a tener banco aperto il sabato.

La somministrazione di carne doveva essere fatta seguendo l'uso ebraico ed al prezzo corrente non superiore a quello pagato dagli altri cittadini.

Nei capitoli di Porcia è detto (art. XIV, XVI e XVIII) che *lo zudio possa tegnir un maestro della sua leze e scolari a so bon piaser, che algun puto zudio non sia tignudo a portar*

---

[1]) In qualche luogo si stabiliva anche la misura di questo terreno.

algun O over segnale, e finalmente che in tempo *de suspition de guerra o de morbo el dito zudio con tutta la sua fameia, con le persone e con le robe possa scampar in una terra sigura;* ma di tutto ciò non si fa parola negli articoli di Pordenone.

Sappiamo che circa il segno esterno di riconoscimento della forma d'un O in giallo e della grandezza d'un pane, le ducali recarono talvolta prescrizioni severe; e poichè gli ebrei in qualche luogo tentavano di occultare il segno col mantello, si stabilì con parte speciale che, oltre l'O giallo, dovessero portare il berretto dello stesso colore. A Porcia si era molto tolleranti al riguardo e l'ebreo non poteva essere condannato *habiando el O sopra la sopravesta o scoverto o discoverto.*

Comuni ai due paesi erano i limiti di cinque anni e le altre modalità per rinnovare la condotta.

Nelle memorie d'archivio solo un'altra volta trovammo accenni alle condotte di ebrei in Porcia e precisamente nel 1483. Ma i capitoli relativi non furono rinvenuti fra le carte: impossibile quindi per ora farne raffronti e notarne le differenze che del resto devono essere lievi, trattandosi di patti posteriori di qualche decennio a quelli che abbiamo esaminato.

Nel secolo XVI, forse per la troppa vicinanza con Pordenone, dove, come s'è detto, v'era pur banco al quale potevano accedere gli abitanti dei paesi limitrofi, si trovò più opportuno che gli ebrei ponessero invece banco di pegni nell'altro castello, cioè in Brugnera, ed infatti tutte le note fin dopo il 1600 si riferivano sempre agli ebrei di questo luogo.

Vediamo adunque quali erano i patti relativi ai banchi feneratizi che avevano sede in Brugnera alla distanza di quasi un secolo e mezzo da quelli stipulati con Viviano ebreo in Porcia.

Notiamo anzitutto che il tasso è di piccoli tre per lira al mese invece che di quattro come nel 1451.

Se il pegno superava un ducato bisognava pagare anche un soldo per il bollettino, il quale doveva essere fatto in volgare. Viene aumentato il periodo utile per la rimessione o riscossione dei pegni da mesi dodici a sedici.

Gli ebrei sono ammessi all'acquisto dei pegni all'incanto, mentre in altri tempi e luoghi non lo potevano fare.

Il pegno perduto doveva essere rimborsato dall'ebreo se ne era responsabile per la sua imprevidenza; a nessuna rifusione era tenuto invece se la perdita avveniva per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Il pegno rubato non veniva restituito se non si versava il capitale e l'utile relativo.

In questo tempo a Brugnera si vieta espressamente di prestare sopra qualunque specie di armi.

Sotto pena di perdere il denaro è pure proibito il prestito di cose sacre; del resto le stesse disposizioni circa l'acquisto delle carni e la concessione di terreno per un cimitero.

L'articolo XIII permette agli ebrei dimoranti in Brugnera *di far cadauna sorte di mercantie, come fanno li altri mercanti* e ciò è notevole, poichè in altri luoghi le limitazioni erano assai maggiori. La condotta doveva durare sette anni, non cinque: ma non potendo compiere il periodo, era loro concesso di mettere un supplente e di allontanarsi dal luogo. Il documento 8 dicembre 1604, che pubblichiamo, mostra che ciò avvenne in fatto con Consiglio ed Agnolo, ebrei della Meduna, che furono sostituiti da Samuel ebreo da Conegliano. [1])

Mancando di denari l'ebreo Abramo poteva unirsi ad un altro socio, col patto però di non costituire che un solo banco, e di questo fatto oltre che l'articolo 20 tratta espressamente anche il documento 27 maggio 1580, nel quale i conti permettono a David Querido e a Salomon Bahor di trasportare la loro dimora in Brugnera e unirsi al fenerante predetto. [2])

Si stabilisce per ultimo un'imposizione abbastanza forte. Oltre la condotta che, come si può vedere, veniva pagata ai conti col versamento di 25 ducati [3]) annui; detti ebrei erano tenuti ad esborsare pure annualmente *lire cento di piccoli da essere spese nel pubblico o come meglio parerà a detti illustrissimi signori.*

Anche in questa condotta di Brugnera non v'è cenno alcuno sulle relazioni cogli abitanti, mentre in altre possiamo vedere che vengono comminate pene severissime all'ebreo che

---

1) Pag. 29. — 2) Pag. 28.

3) Nel 1601 è ridotta a ducati dieci ed in seguito a supplica di Consiglio ed Agnolo, portata ad otto. (Vedi pag. 30).

usasse carnalmente con donne cristiane [1]). Quanto al luogo tenuto dagli ebrei in Porcia, allorchè avevano banco, sembra che fosse in una delle case vicinissime al castello e con tutta probabilità di pertinenza dei conti stessi. In Brugnera si addita ancor oggi un sito denominato il ghetto, ma per maggior sicurezza gli ebrei posero talvolta la loro dimora anche in una delle torri del castello, come appare dalla seguente nota:

La torre del castel di sopra di Brugnera è tenuta da miser Conseio ebreo della Meduna et paga di affitto come per location di man di miser Hironimo Claudiis cancelliero delli 15 luglio 1601, lire 50. [2])

Circa il contegno dei cristiani verso gli ebrei, avremo avuto anche nei castelli di Porcia e Brugnera variazioni causate da scandali e fatti successi talvolta fuori di quel territorio.

Si sa che quando corse voce dell' uccisione di Simoncino di Trento, si determinarono correnti antisemitiche nei vari luoghi della Patria del Friuli, dove specialmente gli ebrei tenevano banco e trovavansi in maggior numero, per esempio a Udine, a Venzone, a Gemona, a Spilimbergo, a Portogruaro, a Porcia.

Così nel caso analogo avvenuto nel 1480 in Portobuffolè, terra sita a poche miglia di distanza dai castelli di Porcia e Brugnera, non mancarono movimenti negli abitanti contro gli ebrei e ne è prova il fatto che anche questa volta il serenissimo dominio, con la solita prudenza, insistette presso il luogotenente perchè frenasse tali agitazioni.

Ed ecco in proposito uno squarcio della ducale Mocenigo 27 aprile 1480: « Abbiamo sentito con dispiacere che nella Patria del Friuli gli ebrei vengono molestati con ingiurie, bastonate ed in altro modo per il caso di Portobuffolè. Fate un proclama che non sia alcun uomo, donna, ragazzo che osi molestare con parole e fatti gli ebrei ». [3])

---

[1]) Ciscato. - *Gli ebrei in Padova* - Padova, Società coop: tipogr., 1901. Doc. XXIV, pag. 282.

[2]) Arch. conti Giuseppe e Pirro di Porcia e Brugnera.

[3]) Arch. di Stato in Venezia. - Luogotenente della Patria del Friuli, Ducali, Busta 272, vol. II, c. 148.

Il luogotenente doveva poi ricercare con ogni diligenza i colpevoli e punirli severamente.

Altre ducali abbiamo contro gli ecclesiastici che volevano obbligare gli ebrei ad assistere a cerimonie cristiane e scagliavano all'uopo invettive e minacciavano multe.

Trovo in proposito che verso la metà del secolo XV il decano della chiesa maggiore di Udine, rev. Daniele di Strassoldo, ordina a Bulfo e agli altri ebrei abitanti colà, sotto pena di 200 ducati d'oro, di recarsi con la famiglia ad ascoltare le prediche d'un tal fra Giacomo. [1])

Protestò Bulfo ed ottenne facilmente giustizia dal luogotenente con disdoro dello Strassoldo.

Qualche dispetto agli ebrei fu fatto anche in Udine dagli abitanti spesso aizzati e fra i processi notiamo quello contro Bartolomeo fornaio che aveva lanciata una facella per la finestra nella stanza di Simone ebreo e contro altri male intenzionati che avevano abbruciata la porta di casa degli ebrei. [2])

Ma nei pressi di Porcia avviene circa un secolo dopo un fatto assai più grave. Dalle note del Conte Fulvio rileviamo su di ciò quanto segue:

« Fu ammazzato a Conegliano nel 1579 l'ebreo Mazo senza ragione da Panfilo da Bassan. Havendo veduto il giorno di San Tomio prossimo passato, Ventura, vecchio di sessant'anni, parente del Mazo, passar a cavallo per Pordenon insieme con suo genero putto de sedici anni nominato Mandolin, si adunarono ad uno cioè Panfilo bandito e Niccolò suo fratello et non havendo uno di loro cavallo, andò in un'osteria levò di stalla un cavallo et incontanente corsero dietro agl'infelici ebrei, et quelli arrivati sotto il contado di Porcia, con un pistolese tagliarono la mano al povero vecchio di Ventura dicendogli: *Togli perchè non hai voluto far pace* et con altre ferite gli levarono la vita. Seguitarono poi anche il povero Mandolin che miracolosamente potè salvarsi. » [3])

---

[1]) Arch. di Stato in Venezia. - Luogotenente della Patria del Friuli. - Busta 12, c. 117.

[2]) Id. id. Busta 2. - *Criminalium I*, e Busta 23 reg. *Litterarum*, c. 341.

[3]) Arch. conti Giuseppe e Pirro di Porcia e Brugnera. Note di Fulvio il vecchio.

Del resto, più o meno, secondo le circostanze, la repubblica di Venezia in generale protesse sempre gli ebrei. Essi stessi ne sono soddisfatti e lo confessano asserendo che « le istituzioni veneziane sono divine ed è permesso da Iddio per bocca del suo profeta di conservare la santa repubblica.» [1])

Per ciò che riguarda la Patria del Friuli i documenti sono a dimostrare con molteplici processi ed un' infinità di lettere del luogotenente, che alla stessa stregua la giustizia era amministrata tanto ai cristiani quanto agli ebrei.

Ma il serenissimo dominio che sapeva all'uopo trar denari dagli ebrei feneranti, non esitava talvolta ad insistere anche fuori del territorio veneto, perchè ai detti ebrei fosse fatta giustizia.

Ricordiamo in proposito un brano della ducale Cristoforo Moro 11 dicembre 1467 al luogotenente di Udine:

« Rileviamo dalle vostre lettere le violenze usate dai famigliari del conte di Gorizia a Samuele ebreo e soci. Dolorati del fatto scrivemmo al detto conte esortandolo a far restituire agli ebrei le cose prese. Se il conte non lo fa, procurate per ogni modo e via di dar sodisfazione a Samuele e compagni. » [2])

Quanto al lucro, a sentir gli ebrei non rendevano di molto i loro banchi di pegno in Friuli: ma probabilmente essi ciò asserivano per sottrarsi ad eventuali angherie da parte della repubblica, che non potevano mancare in tempi sconvolti da frequenti guerre.

Però, sebbene diminuita alquanto, l' usura anche nel secolo decimosesto raggiungeva un limite abbastanza alto, come si può rilevare dal seguente documento:

1580, die 19 nov. in Senato.

« Acciocchè la fidelissima comunità di Portobuffolè habbia modo di poter nell' avvenir provveder ai bisogni et necessità sue occorrenti alla giornata con maggior comodità et men grave

---

1) SCHIAVI. - *Gli ebrei in Venezia e nelle colonie.* - Nuova Antologia, serie III, vol. 47, 1893.

2) Arch. di Stato in Venezia. - Luogotenente della Patria del Friuli. Busta 271, reg. E, p. 39.

interesse che non hanno fatto per il passato, siccome per la supplicazione ora letta humilmente ricercano, così consigliando ancora quel Podestà nostro, l'anderà parte che per autorità di questo Consiglio sia alla detta Spettabile Comunità concesso di poter condur un hebreo in quella terra et suo territorio a ragione di 12 et ½ per cento all'anno, con li patti et conditioni con li quali essa Comunità sarà d'accordo con detto hebreo siccome è stato concesso in altri luoghi del stato nostro.» [1])

Con tutta probabilità adunque anche presso gli altri banchi feneratizi del Friuli l'usura in questo tempo saliva al dodici o tredici per cento: nè ciò deve recar meraviglia, quando si pensi che nella stessa dominante, proprio sotto gli occhi del serenissimo governo, si esigeva anche più.

E su ciò riportiamo anche questa breve, ma loquace nota d'archivio:

1595, 17 dicembre.

« Mandai a riscuoter (a Venezia, in ghetto) tutto il pegno delli 110 ducati per Bernardino et li deti ducati 105, più lire 60 et più lire 16, che fa in tutto lire 727. Il capitale era di lire 682 et per mesi 4 volsero de interusura lire 45, sicchè mi andò in tutto le venete lire 727. » [2])

Per dire una cosa sarebbe il 20 % o ben poco di meno, ma pur sempre un compenso sproporzionato e lesivo.

A. DE PELLEGRINI.

---

[1]) Arch. di Stato in Venezia. - Senato Terra, reg. 53, c. 78.

[2]) Dall'arch. dei conti Giuseppe e Pirro di Porcia e Brugnera. - Libro de Canderano. - Note del conte Fulvio il vecchio.

Capitoli per gli ebrei di Porcia

(1451)

Questi sono li pati de li Zudei habitanti in Purzille

1451, 19 luglio.

Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum - Nobilibus et sapientibus viris Iacobo Lauredano de suo mandato Locumtenenti Patriae Forijulij et rectoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Inclinati supplicationibus spectabilis Gabrielis comitis de Purzillis, qui nomine suo et consortium suorum pro commoditate hominum Purzilliarum et comitatus sui conduxit infrascriptum Vivianum Ebreum et secum convenit ut fenerare possit in Purzillis cum infrascriptis partibus, conventionibus et capitulis, quam conductam, conventionen, partem et que capitula tenore presentium auctoritate nostra et consilii rogatorum confirmamus et approbamus, mandantes vobis auctoritate consilii suprascripti, quatenus ipsas conventiones, partes et capitula observare, observari facere debeatis prout iacent. — Quarum conventionum, partium, capitulorum, de quibus supra fit mentio, tenor talis est, videlicet:

MCCCCLI.

....Mi Gabriel conte de Purzille per mi et per li mei consorti, per li quali fazo obligation de li mei propri beni per mezo de tuti li infrascriti pati e tutte le singole cose che se contien

in queli, aproberemo et averemo rato et fermo, ne ali infrascriti pati ne per mi, ne per lor non se contravignirà, ne se consenterà ad altri che volesse contravignire, son convegnudo con Vivian Zudio habitante in Pordenone, che possi stare et habitare in Purzille et dar ad usura e far tute le singole cose che se contien in li infrascripti pati et tuto quello se contien in queli, in fede et testimonio de le quali cose o sigilati li infrascripti pati con lo mio segillo.

Primo ch' el dito Vivian Zudio con la sua fameya fatori et altri suoi posse stare et habitare in Purzille et imprestar denari a usura sopra pegni mobili, i quali abelmente [1]) el possa logar e salvar in caxa soa e li quali al dito Zudio parà sufficiente per pizoli 4 per livra per ceschedun mese, intendando che sia pagado integralmente del primo mese, non obstante ch' el mese non fosse compito.

II°. Item che se alcun pegno sarà scosso inanzi la mitade del mese e sel sarà scosso lo dito pegno passado mezo el mese, che el dito Zudio possa tuor la usura de tuto quello, e questo intendando de li abitadori et citadini de la tera de Purzille et del suo distreto et non d'altri e ali forestieri el dito Zudio possa tuor pizoli sie per livra, secondo le condition soprascripte.

III°. Item che el dito Zudio sia tignudo de tignir zaschedun pegno da quel dì che lo pegno sarà impegnato, per fina uno anno, se davanti non sarà scosso lo dito pegno, fazendoli un bolitino del pegno a chi lo domandarà, e passado lo anno del pegno, el dito Zudio debia far fare una crida in li luogi usadi de la dita tera de Purzille, che zeschedun che haverà pegni impegnadi al dito Zudio, de li quali sia passado uno anno per fina di XV da può fata la dita crida, debia haver scosso over pagà la usura o esser in accordo con lo dito Zudio, altramente li diti pegni saranno venduti ut infra, e questo se intendi quando lo dito Zudio non volesse tignir lo dito pegno oltra lo anno, ma vojando tignir diti pegni più de l'anno, che non sia tignudo a far far queste tal cride, intendando che el patron de li diti

---

[1]) Nel *Diplomatarium Portusnaonense* (Doc. CCXXVII, 1452, 25 Augusti, art. I, pag. 265), si leggono invece di questo avverbio le parole: *haber meter*, con evidente errore di trascrizione.

pegni sia tignudo a pagar el pro perfina al dì che el sarà scosso over venduto.

IV°. Item che zaschedun pegno da quatro livre in suso che passado uno anno non sarà scosso, come ho dito de sopra, che el dito Zudio vojando far vender, possa, ma che luy faza quelo o queli pegni incantar [1]) o vender per lo comandador uno zorno de la setemana e se li diti pegni se vendarà più de quello che debia haver el dito Zudio, che questo più sia dato a culuy de chi sarà stato el pegno, pagandose le spese e scripture fosse fate come aparerà a uno lo qual sarà per li signori de la dita tera sopra de zo deputado, e se in lo spazio de quello zorno non fosse chi volesse comprar li diti pegni o dar tanto che sarà lo cavedal o lo utele o etiamdio le spese, che lo dito Zudio haver dovesse, che alora e in tal caso lo dito Zudio possi meter su o cometer suso et comprar segondo farà cadauno citadino de questo luogo, e se el dito sarà impegnato mancho de livre 4, che passado l'anno el dito pegno sia libero del dito Zudio senza incantarlo, intendando de la nostra Signoria de Venietia, e se elli non sarà subditi de la nostra Signoria de Venietia, che passado lo termene de uno anno li diti pegni siano libari, e questo se intende de cadauna suma.

V°. Item che el dito Zudio non sia tignudo de imprestar su carte de possission, per carte o possission segurtà, ma se lo dito Zudio imprestarà sopra carte, possission, o scritto de man o segurtà, debialj esser fata rason sumaria de diti danari e del pro e spese che seguirà e sia constreti a la suma del chavedale e pro e spese e possa tuor a li citadini pizoli sie per livra al mese e ali foristieri segondo luj se cordarà over convignirà.

VI°. Item se algun pegno che fosse impegnado sotozasesse ad algun pericholo como de fuogo, de tarme, de sorzi o che el fosse involado o che el fosse evidente et manifesto o per altra cason el se guastasse senza chason del dito Zudio, non sia tignudo ad emendation de li diti pegni, tegnando gatte in chasa.

---

[1]) *Incontrar* leggesi nel *Dipl. Port.* cit. a pag. 266, art. 3, ma anche qui per errore.

VII°. Item che se algun se vorà lamentar de alguna fraude over ingano che lo dito Zudio li havese fato, non se possa lamentar se non per fina mesi do proximi da può la fraude comessa et passando li diti do mesi, non possa et non debia algun che se volesse agrevar direttamente o indirettamente et in caso in fra li diti doy mesi fosse trovado el dito Zudio haver fato alguna fraude, vole esser tignudo a reffar lo doppio de quelo haverà fraudà over inganado.

VIII°. Item che al dito sia reservado le sue feste segondo la leze Zudaicha e lo dito Zudio per alguna via o muodo non possa ne debia esser costreto ne examinado a far contro la sua leze Zudaicha, non per preti ne per mondani, ne per alguna altra persona del mondo, e che li sia dato suvention de tuto quelo li farà bisogno per li suoi denari e questo non li possa esser denedado e che li sia dado per bechari la charne sufficiente per suo uso al suo modo segondo la sua leze Zudaicha, per lo presio che haverà li citadini de Purzille.

IX°. Item che el dito Zudio et la sua fameya sia tratado come li citadini de Purzille et deffeso et guardato.

X°. Item che el sia dato al dito Zudio uno luogo per far uno cimeterio a seppellir li suoi morti in luogo honesto appresso la terra de Purzille sufficientemente.

XI°. Item che algun homo o persona si teriera como foristiera non possa et non debia si in palese como soto man o in ascoso imprestar denari a usura ad alguna persona de la terra over del distreto de Purzille soto pena de livre XXV per cescaduno o cescaduna fiada che sarà contrafato, la qual pena debia pervignir a li signori (per metà) e l'altra mitade al acusador e che sia tignudo de credenza.

XII°. Item che se algun havesse involado algun pegno, lo impegnasse al dito Zudio, che el dito Zudio non sia tignudo et non possa esser costreto a vender lo dito pegno, se non ge sarà dato lo chavedal e la usura e che non sia tignudo de manifestar lo lador che li haverà impegnado, altramente che dir el nome che el sarà scrito in sullo libro.

XIII°. Item che el se debia dar fede ali quaderni de li diti Zudii, zoè dei denari e del tempo e del pegno, salvo che se se

provasse per do over per tre testimonj homini degni de fede de la terra de Purzille.

XIV°. Item che algun puto Zudio non sia tignudo portar alcun O over segnale e li Zudii che vignirà del chamin non sia tignudo de meter el O per fina che non rivarà a la chasa, e chussì in lo suo partir non sia tignudo de portar lo dito O passando per la terra, ne alla sua andada, ne per tute le tere de la nostra Signoria de Venetia, e se per aventura ocoresse caso che de po de la tera over tere fosse el O coverto, non possa esser condanado habiando el O sopra la sopravesta o coverto o discoverto.

XV°. Item se caso fosse che la illustrissima Signoria de Venetia metesse alguna colta over imprestanza o altra angaria a li suoi Zudii che habitano in le sue terre, che el dito Zudio non sia tignudo de far con altri Zudii se non con quelli Zudii de Treviso e de trevisano.

XVI°. Item che el dito Zudio possa tignir in la dita terra e luogo uno maestro de la sua leze e scolari a so bon piaser.

XVII°. Item che niguna persona non debia, non possa far intradir algun pegno preso con lo dito Zudio per farse pagar li suoi debiti.

XVIII°. Item che in tempo de suspition de guera o de morbo che Dio nol voja, el dito Zudio con tuta la sua fameja, con le persone e con le robe possa a so bon piaser scampar in una tera sigura in el terreno de la nostra Signoria (de Venetia) e se in questo mezo fosse alguna persona che volesse scuoder el suo pegno over pegni, che in quella volta el debia presentar la dita persona li dinari che.... stadi impegnadi li diti pegni e la usura e queli in la man de uno de queli Signori.... de questo tempo in avanti non li debia più corer usura.

XIX°. Item che li infrascripti pati, convention debian comenzar el di che se comenzerà imprestar, debia durar anni cinque, se in fra li anni cinque el dito Zudio volesse retrarse zoè davanti che se compisse li diti anni cinque, che in quella volta sia licito e possa el dito Zudio retrarse liberamente con tuta la sua roba non obstante che non fosse compita la dita ferma, che possa liberamente retrarse a so bon piaser fazendo lo dito

Zudio le cride sue mesi tre avanti la sua partita al luogo usato in la dita tera.

XX°. Item chadauna persona che habia pegni impegnadi al dito Zudio, che fosse passado li sie mesi da può impegnadi, debia in fra queli sie mesi haverli scossi, altramente non vignando in quelo termine dito Zudio possa e a lui sia licito tal pegni far vendere al incanto e del trato pagarse chavedal e usura sua e chussì per lo simele faza quelle sue proclamationi de quelli o tre mesi se l'haverà compido tuta la dita sua ferma, zoè li diti anni cinque, intendendo che passada che sarà quella proclamatione de queli tre mesi et non sarà scossi li diti pegni, in quella volta queli pegni luj faza vender al incanto come ho dito, e passando la predita ferma de li primi anni cinque over che questi Signori non li desse combiado, che questi medesimi pati debiano durar altri anni cinque.

Presentes aut. litteras nostras in actis rogamus vestris registrari faciatis et exinde suprascripto Viviano ebreo consignare.

Dat. in nostro Ducali Palatio die XVIII Julij, indictione quarta decima, MCCCCLI.

Capitoli e memorie per gli ebrei in Brugnera

(1580 - 1604)

Li Signori Conti Giurisdicenti concedono il permesso ad Abram ebreo di poter abitare nel Castello di Brugnera in qualità di mercatante.

In Christi nomine Amen - 1580, li 27 maggio. In Brugnera.

In casa del Magnifico et Ill.mo Signor Co: Bonifacio di Porcia presenti li sottonotati.

Dove li mesi passati avendo li Magnifici et Ill.mi Signori Conti Pompilio per nome suo et degli Ill.mi Signori Co: Federico presente et Silvio assente per tutto il suo Colonnello, Adriano, Bonifacio, Hermes et Gasparo per l' altro Colonnello, veduta la supplica infrascripta prodotta per Abram ebreo, qual ha supplicato li Signori Ill.mi che si degnassero di lasciar venir esso hebreo ad abitar et mettere banco in questo luoco di Brugnara con li capitoli infranotati et cadauno dei Signori sottoscritta essa supplica come giusta et honesta et però admessi li capituli suddetti come giusti et conformi alli luochi circonvicini, volendo procurare con ogni poter loro il beneficio dei suoi sudditi; perciò li antedicti Ill.mi Signori Co: Adriano et Bonifacio residenti in Brugnera facendo per nome loro et degli altri Ill.mi Signori Conti assenti, come presenti, sapendo così esser mente de tutti li sottoscritti con ogni meglior modo per la presente scrittura hanno concesso et concedono licentia, authorità et libertà al ditto Abram hebreo ivi presente et accettante di poter ad ogni suo beneplacito con la sua compagnia venir ad habitar et metter banco in questo luoco de Brugnara et questo per anni

sette continui hora incominciando con li patti, modi et conditioni sopranarrati et infra registrati da esser osservati inviolabilmente dall'una et dall'altra parte sotto reciproca obbligatione de tutti li beni; et specialmente li suddetti Ill.mi Signori Conti promettono di mantenerli la presente affittatione in tutto et per tutto et contra cadauna persona, essendo presenti alle cose premesse il supplicante Poglione causidico di Brugnara, Sig. Carlo figlio de m. Florio Alpago de Cividal de Belluno et sig. Hettore figlio de Francesco Banda de Brugnera.

TENOR SUPPLICATIONIS.

AL NOME DEL SIGNOR IDDIO ADÌ 15 FEBBRAIO 1580.

Magnifici et Ill.mi Conti.

Poichè alli mesi passati io Abram hebreo, figlio de m. Vido da Oderzo, non potendo io habitar col detto mio padre, mi divisi da lui, vivendo con l'aggiuto del Signor Iddio da me stesso. Il che seguito deliberai subito, se così piacesse al Signor Iddio et a Vostre Signorie Ill.me, di venir ad habitar nel castello vostro de Brugnara et fenerar et mercantar a beneficio et commodo universale, con quelli patti et conventioni tra Vostre Signorie Ill.me da una et me dall'altra concordevolmente saranno fatti et questi acciò li destrittuali del luoco di Brugnara et li habitanti in esso luoco commodamente senza andar lontani con perdita di tempo ed anco altro possano commodarsi di me coi miei danari al modo che farebbero con gli altri hebrei pari miei. Però supplico humilmente le Vostre Signorie Ill.me si degnino per sua bontade ed humiltade, qual è nota ad ognuno, esser contente d'accettarmi nel predetto suo castello di Brugnara et fenerar et mercantar come di sopra è detto et quello prometterò mi obbligo a non mancar in ponto alcuno di quanto sarò tenuto per l'accordo che seguirà tra Vostre Signorie Ill.me et me suddetto Abram servitor suo, et facendo bisogno di spender per tal cosa, mi offero di non mancare, alle quali baciando le mani, di core mi offero et raccomando.

Io Pompilio Co. di Portia per nome mio et del Signor Co. Silvio et del Signor Co. Federico facendo anco per essi contento come si contiene in detta scrittura.

Io Co. Adrian di Portia contento quanto di sopra.
Io Bonifacio Co. affermo ut supra.
Io Hermes Co. di Portia affermo come di sopra.
Io Gasparo Co. di Portia affermo come di sopra.

Tenor capitulorum sequitur ultra.

Primo. Che il supradito Abram ebreo sia obligato imprestar a questi del luoco et contado de Brugnara per piccoli tre per libra di cadauna summa al mese, et per il bolletino haver debbano soldi uno de ducato uno in su et se non importarà un ducato, non debba del bollettino tuor cosa alcuna a questi del luoco et contado.

2. — Alli forestieri sia tenuto prestar per piccoli quattro per libra al mese et haver debba del bolletino soldi uno per cadaun bolletino di cadauna summa.

3. — Che perdendosi alcun pegno li hebrei banchieri siano obbligati pagarlo, detratto però el cavedal con la usura overo quello sarà legitimamente provado per il pegnorante del valor di esso pegno, che fosse perso.

4. — Che possano detti hebrei comprar carne alla becharia per quel medesimo prezzo che si venderà alli terrieri de tempo in tempo.

5. — Che passati mesi sedici principiando dal mese della pegnora, non essendo li pegni scossi over remessi possino ad istancia di essi banchieri esser venduti al pubblico incanto sotto la loggia di Brugnara alla presentia de un nodaro pubblico del luoco qual sarà deputato dalli Magnifici Signori Conti et che a ciò el ditto deputato debba tener un libro a parte con un conto particolare di tutti li pegni che saranno venduti a cautione et beneficio delli pignoranti, il qual nodaro soprastante haver debba per sua mercede del tratto de tutti li pegni, che si venderanno fino a lire dieci in su piccolo uno per libra et l' ufficiale che quelli venderà soldi uno per cadaun pegno eccedente la

somma de soldi venti; et da soldi venti in giù non habbia cosa alcuna, detratto però prima el cavedal et usura per conto delli banchieri.

6. — Che detti banchieri possino ancor loro comprar al pubblico incanto li pegni suddetti che si venderanno.

7. — Che se alcun pegno fosse venduto più di quello importa el cavedal con la usura et spese, il soprapiù star debba nelle mani de una persona idonea da esser deputata da essi Ill.mi Signori Conti, acciò il pegnorante possa trazer et haver il resto del suo pegno, con conditione però si debba fare una nota di cautione alli detti banchieri di haver veduto el giusto conto, acciò non possino essere molestati mai in alcun tempo dalli pegnorati.

8. — Et se per caso se ritrovasse che essi banchieri havessero servito alcuna persona sopra pegni robbati, non possino essere astretti a restituirli, se non haveranno li suoi denari del cavedal et utile.

9. — Che non siano tenuti detti banchieri accomodar alcuna persona sia di qual grado esser si voglia sopra alcuna sorte de armi, nè offensive, nè difensive, nemanco il giorno della sua festa siano tenuti prestar denari sopra pegni, nemeno in tal giorno alcun possi riscuoterli.

10. Non possino manco imprestar ad alcuna persona sopra crose, messali, paramenti, nè altre cose de chiesa sotto pena de perder el denaro.

11. — Che in caso di sacho, furto, incendio et pericolo manifesto (il che Dio non voglia) detti ebrei non siano tenuti ad alcuna restitutione.

12. — Che possino detti hebrei comprar tanta terra in detto luoco et contado per far un luoco da seppellir li morti, secondo il loro costume.

13. — Che possino far cadauna sorte di mercantie, come fano li altri mercanti mentre staranno in questo luoco.

14. — Che siano obligati detti banchieri far far un proclama in Brugnara al luoco solito quindici giorni inanti che vorranno far l'incanto, acciò li pegnoranti possino far provisione da scuoder essi pegni overo remetterli.

15. — Che siano obbligati detti banchieri dar li bolletini in

volgar et sopra de quelli scriver la qualità della roba et danaro con il nome et cognome del pegnorante.

16. — Che niuno de questo luoco possi sotto nome de forestieri impegnar alcun pegno sotto nome de terriero sotto pena de lire venticinque ad arbitrio di essi Ill.mi Signori Conti.

17. — Che fatto si haverà l'incanto de pegni il pegnorante aver debba tempo dopo il giorno dell'incanto de scuoder et recuperar el suo pegno giorni dieci non compreso el giorno dell'incanto, se saranno comprati da questi del luoco e terrieri, ma se saranno comprati dalli detti hebrei, possino li pegnoranti et haver debbino termine giorni venti et non più.

18. — Che li presenti capitoli et condutta durar debbono per anni sette continui et se per caso alli Magnifici Signori Conti non paresse, che più oltre stessero li predetti banchieri in questo luoco, che Sue Signorie Ill.me siano obligati farli intender anno uno avanti li sette et così anco li detti hebrei, se non volessero più star siano obligati farlo intender alli detti Signori Conti un anno innanti ut supra.

19. — Et non facendosi intender l' uno e l'altro come di sopra, s'intenda la presente condotta per altri anni sette.

20. — Et in caso detti hebrei non havessero tanti danari d'imprestar sopra pegni, in tal caso li sia concesso di poter tuor uno appresso de se, ma però non possi esser fatto se non un banco solo.

21. — Et non potendo star in detto luoco per anni sette li sia concesso di metter un fattor in luoco suo.

22. — Che detti Signori Conti siano obbligati come si obbligano mentre staranno detti hebrei in questo luoco et contado che non veniranno altri hebrei a metter banco nè ad habitar.

23. — Che li suddetti hebrei siano obbligati dar et pagar alli Ill.mi Signori Conti suddetti de contadi ogni anno libre cento de piccoli da esser spesi nel publico o come meglio parerà a Vostre Signorie Ill.me.

24. — Oltre de ciò li anzidetti Magnifici et Ill.mi Signori Conti per nome loro et degli altri promettono et si obbligano mantener li presenti capitoli et condotta et sollevar da cadauno danno et molestia che detto D.º Abram et suoi agenti per tal

condotta potessero patir in cadaun loco et Magistrato senza suo danno et spesa di detto Hebreo.

Hieronimus de Claudis notarius Brugnariæ publicus imperialis supra scripta omnia ex notis Domini Guerini Leporei notarii publici aliis occupati negocijs exaravit et in fidem se subscripsit.

In copia nell'archivio dei conti Giuseppe e Pirro di Porcia e Brugnera.

* * *

Location fatta dalli Signori Conti Silvio ed altri alli ebrei di poter star in Brugnara.

1580 - 27 maggio.

Nel nome di Cristo Amen.

Noi sottoscritti Conti di Porcia et Brugnara de commun consenso et accordo ci contentiamo et abbiamo per bene di concedere, sicome concediamo et confermiamo li capitoli et patti accordati et specificati con S. Abramo del S. Guido ebreo da Oderzo sotto li 27 di maggio 1580, che sono N. 24 capitoli fatti e sottosegnati di propria nostra mano et rogati per mano de D. Guerino Leporeo nostro nodaro et cancelliero de Portia de nostro comandamento. A David Querido et Salomone Bahor ebrei cugnati et famiglia loro, acciò possino venir ad habitare in questo nostro luoco et possino goder et fare quanto in essi capitoli si contiene, come se ad essi nominati fossero stati concessi in compagnia de esso M. Abram con che non se possi fare se non un banco solo in detto luoco de Brugnara, con questa però aggiunta, che la condutta fatta come de supra con l'istessi capitoli debba principiare alli 27 mazo prossimo passato et durare per anni sei continui prossimi, pagando però

ogni anno et in ragion de anno duc. N.° venticinque a lire 6 e soldi 4 per ducato, et finita la detta condutta, non volendo noi Conti che detti ebrei stiano più in questo luoco, volemo che habbino un anno di tempo perchè possino provedere alle cose sue.

Io Silvio conte de Portia per nome mio, del Co: Pompilio et Co: Fedrigo mio Nepote permetto et mi contento a quanto di sopra si contiene.

Io conte Adriano confermo quanto di sopra.
Io Bonifacio conte affermo quanto di sopra.

*
* *

1604 - 8 dicembre.

Ill.mi Signori Colendissimi.

Havendo noi Consiglio ed Agnolo hebrei della Meduna havuto condotta et licenza di venir a star nel castello di Brugnara et giurisditioni con obligo di struir et tenir bancho, con li muodi et conditioni come nella condotta di 18 luglio 1601, nè havendo mai per nostri legittimi impedimenti potuto venire et dar principio a tal condotta, nè meno potendo ciò per hora fare, riverentemente supplichiamo Vostre Signorie Ill.me farci gratia et concederci licentia di poter per hora in nome nostro metter Samuel hebreo da Conegliano, levandone quel obligo di tener bancho et imprestar sopra pegni come in detta condotta, fin altra nostra deliberatione, et sicome levando questa conditione ne viene levato ancor l'utile che si poteva guadagnare, supplichiamo Vostre Signorie Ill.me farci gratia che sia sminuita la tansa che per detta condotta siamo in obbligo di pagare, qual è di ducati diece all'anno, rimettendoci in tutto e per tutto a quello parerà alle Vostre Signorie Ill.me alle quali humilmente s'inchiniamo, restando nel rimanente la condotta nel suo primiero stato.

Die 8 dicembre 1604, in palatio.

L'Ill.mo Signor Conte Morando di Portia et Brugnara facendo tanto per nome dell'Ill.mo Signor Conte Gasparo di Portia del collonello di sotto dal quale ha havuto la parola et voto suo, quanto per nome suo et delli Ill.mi Signori Conti suoi fratelli del collonello di sopra giusdicenti dell'anno presente et soli patroni della metà della giurisditione di detti castelli di Portia et Brugnara et contadi. Veduta la sopradetta supplicatione et quella admettendo, concesse la licentia dimandata in tutto e per tutto, come in essa, reducendo la tansa in ducati otto all'anno, facendoli gratia delli altri duoi et così et con ogni altro miglior modo.

Angelus Federicis Notarius et nomine supradicti Domini Nicolai de Claudis Cancellarij Brugnarie suprascripta ex actis Cancellariae dicti castri exaravit fideliter et signavit.

(Da un codice cartaceo di note e documenti nell'archivio dei conti Giuseppe e Pirro di Porcia e Brugnera).